

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.455

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive  
al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità  
portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (455)

*(articolo 8, commi 1, lettera f), 5 e 6, della legge 7 agosto  
2015, n. 124)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 15 settembre 2017*

---

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2016, n. 169, CONCERNENTE LE AUTORITA' PORTUALI DI CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, n. 124".

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315 del Parlamento europeo e del Consiglio recante gli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare l'articolo 8, comma 6, che prevede l'adozione da parte del Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, lettera f) del medesimo articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti dallo stesso articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;



Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .....

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana  
il seguente decreto legislativo:

ART. 1  
*(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. Il presente decreto modifica gli articoli 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 11, 11-bis, 11-ter, 14, 15, 15-bis e 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificati dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, nonché l'Allegato A alla medesima legge.

ART. 2  
*(Modifiche all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"ART.4  
*(Classificazione dei porti)*

- "1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:
- a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
  - b) categoria II: porti di rilevanza internazionale e nazionale, o specifiche aree portuali, costituenti nodi delle grandi reti di trasporto e di navigazione di rilevanza transeuropea, ai sensi del regolamento (UE) 11 dicembre 2013 n. 1315 del



Parlamento europeo e del Consiglio, e comunque quelli rientranti nelle AdSP di cui all'articolo 6;

c) categoria III: porti di rilevanza interregionale e regionale, o specifiche aree portuali, nei quali le regioni esercitano le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di energia e di realizzazione delle opere infrastrutturali.

2. I porti, o le specifiche aree portuali, di cui al comma 1, lettere b) e c) hanno prevalenti funzioni commerciale, logistica, di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristici, industriale e petrolifera, peschereccia, turistica e da diporto. Le funzioni di ciascun porto, o di ciascuna specifica area portuale, sono determinate nel piano regolatore portuale di cui all'articolo 5.

3. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede all'individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui al comma 1, lettera a), nonché disciplina le attività nei porti di cui al comma 1, lettera a), e relative baie, rade e golfi."

#### ART. 3

(Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, dopo le parole: "circoscrizioni territoriali" sono inserite le seguenti: "delle AdSP";
  - b) al comma 1-bis, le parole: ", classe IIP" sono sostituite dalle seguenti: "e III" e le parole: "con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: " con esclusione di quelli aventi funzioni turistiche e diportistiche";
  - c) al comma 5:
    - 1) il primo periodo è soppresso;
    - 2) al quinto periodo, le parole: "è approvato" sono sostituite dalle seguenti: "sono approvate";
  - d) al comma 5-bis, le parole: "articolo 5-bis", sono sostituite dalle seguenti: "dal presente articolo";
  - e) al comma 7, le parole: ", classi II e IIP" sono sostituite dalla seguente: "e III";
  - f) al comma 8, le parole: ", classi I e IP" sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria III.";
  - g) al comma 10, le parole: "classi I e IP" sono soppresse.

#### ART. 4

(Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla rubrica, la parola: "portuali" è sostituita dalla seguente: "portuale";
  - b) al comma 1, lettera f) la parola: "Jonio" è sostituita dalla seguente: "Ionio";
  - c) al comma 2, dopo la parola: "2-bis" sono inserite le seguenti: "del presente articolo" e dopo le parole "dall' articolo 22, comma 2" sono aggiunte le seguenti: ", del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169";
  - d) al comma 4, lettera c), le parole: ", individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" sono soppresse;



e) al comma 4, lettera f), la parola: "promuove" è sostituita dalle seguenti: "promozione di".

#### ART. 5

(Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: "a" e "da" sono soppresse;
  - b) al comma 1, lettera b) la parola: "rilevo" è sostituita dalla seguente "rilievo";
  - c) al comma 1, lettera c), le parole: "di rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni," sono soppresse e, infine, il segno: "." è sostituito dal seguente: ";";
  - d) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni, sentito il Comitato di gestione, determinando i relativi canoni. ";
  - e) al comma 2, le parole: "presso un comune" sono sostituite dalle seguenti "in un comune".

#### ART. 6

(Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, le parole: "dal Comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti" sono soppresse;
  - b) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
  - c) al comma 3, lettera a), le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".

#### ART. 7

(Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, le parole: ", salvo quelli riservati agli altri organi dell'AdSP ai sensi della presente legge" sono soppresse;
  - b) al comma 3, lettera f), il numero: "11" è sostituito dal seguente "10";
  - c) al comma 3, lettera n), le parole: "delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché" sono soppresse e dopo le parole "commi 1 e 3;" sono inserite le seguenti ", nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza".
  - d) al comma 3, dopo la lettera s) sono aggiunte la seguente: "s-bis) adotta, previa delibera del Comitato di gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e dell'organico del soggetto di cui all'articolo 17, il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18;
  - e) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Il Piano di cui al comma 3, lettera s-bis), è aggiornato ogni tre anni e ha valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce vincoli per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico. Sulla base del Piano, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale può adottare piani operativi di



*intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione del personale interessato.*”.

#### ART. 8

*(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: *“e) dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'AdSP e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'Autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'AdSP”;*
  - b) al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola *“componenti”* sono inserite le seguenti: *“e qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, il Comitato di gestione è comunque regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti”;*
  - c) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”* e dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: *“Non possono essere designati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico amministrativo. I componenti designati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”;*
  - d) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: *“b) approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento”;*
  - e) al comma 5, lettera f), dopo la parola *“q)”* sono aggiunte le seguenti: *“e di cui all'articolo 6-bis, lettera c-bis)”;*
  - f) al comma 5, lettera g), il numero: *“11”* è sostituito dal seguente *“10”;*
  - g) al comma 5, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: *“m-bis) delibera il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.”.*
  - h) al comma 6, le parole: *“fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a)”* sono soppresse.

#### ART. 9

*(Modifica all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. All'articolo 11, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“I pareri sono espressi a maggioranza dei componenti.”.*

#### ART. 10

*(Modifica all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. All'articolo 11-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *“I componenti dell'Organismo partecipano a titolo gratuito. Eventuali*



rimborsi spese per la partecipazione alle attività del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo.”.

#### ART. 11

(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 14, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: “*autorità portuali*”, “*autorità portuale*”, “*Autorità portuali*” e “*Autorità portuale*”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “*Autorità di sistema portuale*”;

#### ART. 12

(Modifiche all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: “*della medesima legge n. 84*” sono soppresse;
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “*2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, nonché in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.*”.

#### ART. 13

(Modifica all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 15-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “*Con decreto del Presidente dell'Autorità di sistema portuale sono disciplinate le modalità organizzative e di funzionamento dello Sportello Unico Amministrativo.*”

#### ART. 14

(Modifica all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla rubrica le parole: “*autorità portuali*” sono sostituite dalle seguenti: “*Autorità di sistema portuale*”.

#### ART. 15

(Disposizioni ulteriori)

1. Nelle premesse del decreto legislativo n. 169 del 2016, il nono visto è soppresso.
2. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) alla rubrica, le parole: “*autorità portuali*” sono sostituite dalle seguenti: “*Autorità di sistema portuale*”;
  - b) le parole: “*autorità portuali*”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “*Autorità di sistema portuale*”;
  - c) al comma 1, lettera a), le parole: “*di cui all'articolo 6, comma 7*” sono soppresse.
3. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: “*autorità portuali*” e “*autorità portuale*”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “*Autorità di sistema portuale*”.



4. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: "autorità portuali" e "autorità portuale", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Autorità di sistema portuale";
5. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) le parole: "autorità portuali" e "autorità portuale", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Autorità di sistema portuale";
  - b) al comma 1, le parole: "Autorità Portuale" sono sostituite dalle seguenti: "Autorità di sistema portuale" e le parole: ", come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3" sono soppresse.
  - c) al comma 3, le parole: "Ministro dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
6. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, il comma 2 è soppresso.
7. All'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: "dal comitato portuale" sono inserite le seguenti: "o dall'autorità marittima" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei medesimi porti, fino all'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, sono ammesse varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, purché la loro adozione da parte del Comitato di gestione avvenga entro il 31 marzo 2018. Le varianti localizzate sono sottoposte al medesimo procedimento previsto per l'approvazione delle varianti-stralcio di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84."
8. All'articolo 88, primo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le parole: ", classe I," sono soppresse.
9. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al numero 6, la parola: "Jonio" è sostituita dalla seguente: "Ionio".
10. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale emana il decreto di cui all'articolo 15-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 13 del presente decreto.
11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale adotta il Piano di cui all'articolo 8, comma 3, lettera s-bis), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 7 del presente decreto.

#### ART. 16

##### (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 17

##### (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

